



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING**

*Approvato con Delibera C.C. n. 15 del 27.03.2019
Modificato con Delibera C.C. n. 65 del 22.12.2023*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Indice generale

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore.....	4
Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista.....	5
Art. 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing.....	6
Art. 6 - Requisiti comuni delle attività disciplinate dal regolamento.....	7
Art. 8 - Norme igienico-sanitarie.....	7
Art. 9 - Modalità di esercizio dell'attività.....	8
Art. 10 - Norme relative al subingresso.....	9
Art. 12 - Disciplina dell'affitto di poltrona – cabina - postazione.....	10
Art. 13 - Sospensione dell'attività.....	12
Art. 14 - Orari e tariffe.....	12
Art. 15 - Vendita prodotti.....	13
Art. 16 - Divieti.....	13
Art. 17 - Casi di divieto di prosecuzione dell'attività.....	13
Art. 18 - Attività di controllo, diffida amministrativa e provvedimenti conformativi e interdittivi....	14
Art. 19 - Sanzioni.....	14
Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento.....	14

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, esercitate nel territorio del Comune:

- a) acconciatore e barbiere, ai sensi della L. n.174/2005 e della L. n.161/1963 e successive modifiche e integrazioni;
- b) estetista, ai sensi della L. n.1/1990 e della LR n.32/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- c) tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.9/156 del 05.02.1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8/633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla DGR n.465/2007.

2. Il Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività, nel rispetto del DPR n.160/2010, del D.Lgs n.59/2010, del D.Lgs n.147/2012 e della L. n.241/90 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) attività di acconciatore, quella definita dall'art.2 della L. n.174/2005 comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

È inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente alla limatura e decorazione delle unghie.

b) attività di estetista, quella definita dall'art.1 della L. n.1/1990 e dalla L.R. n.32/1992 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semi-permanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere esercitata con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n.1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. n.713/1986.

2. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

- a) centro di abbronzatura o "solarium", inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto del personale;
- b) attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

- c) attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”, consistente in trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti;
- d) mansione di onicotecnico consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
- e) i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e idromassaggio, con lo scopo di miglioramento delle caratteristiche estetiche, anche in caso siano svolte con apparecchiature automatiche senza l’intervento diretto del personale, ad esclusione di quanto previsto dall’art.15 c.1 della L.R. n.13/2016;
- f) *abrogato*¹

3. Non rientrano nell’attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- b) l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c) le attività motorie e sportive, intese come qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta in modo sistematico e continuativo secondo le norme previste da specifiche discipline (L.R. n.8/2017);
- d) le attività di grotte di sale, fish therapy;
- e) la messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi simili, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale della struttura ricettiva; tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente comma, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l’esercizio dell’attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all’interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all’attività delle strutture stesse.

¹ *Lettera abrogata con Delibera C.C. n. 65/22.12.2023*

f) l'attività di mera decorazione unghie.

g) le attività di massaggiatore che non rientrano nel campo estetico, sportivo o sanitario e che ricadono quindi nella L. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" (a titolo esemplificativo : massaggio ayurvedico, shiatsu, reiki, massaggi tuina, massaggio olistico,....) in quanto finalizzate al generico mantenimento di una naturale condizione di "benessere" della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico e prive di carattere terapeutico-riabilitativo. ²

4. Ai fini del presente Regolamento si intendono regolamentate le attività di:

a) tatuaggio, cioè l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;

b) piercing cioè l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Codice antimafia (D.Lgs n.159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 L. n.174/2005 e deve essere esercitata in forma di impresa.

2. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;

b) l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);

c) l'interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o un mestiere affine. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della L. n.161/1963;

d) l'interessato ha svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere

² Lettera introdotta con Delibera C.C. n. 65/22.12.2023

fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della L. n.161/1963;

3. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di ditta individuale: dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla L. 08/08/1985 n.443: da almeno un socio partecipante all'attività;
- in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla L. 08/08/1985 n.443: dal Direttore tecnico.

4. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs n.206/2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Codice antimafia (D.Lgs n.159/2011) e dal possesso della qualifica professionale di cui all'art. 3 della L. n.1/1990 e dall'abilitazione professionale e deve essere esercitata in forma di impresa.

2. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
- b) è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);
- c) è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetista o di un mestiere affine per due anni, entro il 20/1/1990;
- d) è stato dipendente di imprese di estetista, o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990;

3. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di ditta individuale: dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal titolare o dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;

- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla L. n.443/1985: da almeno un socio partecipante all'attività;
- in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla L. n.443/1985: dal Direttore tecnico.

4. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs n.206/2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e piercing è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal Codice antimafia (D.Lgs n.159/2011) e deve essere esercitata in forma di impresa.

2. Gli operatori che svolgono l'attività di tatuaggio e di piercing possono esercitare l'attività previa frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda Usl e secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla DGR n.465/2007 o di altra Regione purché il programma degli argomenti svolti sia sovrapponibile a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta regionale.³

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

4. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute nella DGR n.465/2007.

5. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

6. Nelle strutture che esercitano l'attività di tatuatore e piercing è ammessa, occasionalmente, e comunque non più di 12 volte all'anno, l'attività del tatuatore e del piercer terzo, a condizione che utilizzi, per l'esecuzione del servizio, gli strumenti e le apparecchiature della struttura segnalata e che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

³ Comma modificato con Delibera C.C. n. 65/22.12.2023

7. La presenza del tatuatore/piercer terzo deve essere preventivamente comunicata, da parte del responsabile della struttura ospitante, al SUAP.

8. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.19 comma 3 del presente Regolamento. La responsabilità gestionale e igienico sanitaria incombe sul responsabile della struttura segnalata

Art. 6 - Requisiti comuni delle attività disciplinate dal regolamento

1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale, sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e, se ne sussistono i presupposti di legge, deve essere iscritta anche nell'Albo Imprese Artigiane.

2. La persona in possesso dei requisiti professionali abilitanti deve essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività.

Art. 7 - Segnalazione certificata di inizio attività per apertura di nuovi esercizi, subingresso, trasferimento di sede, modifiche dei locali esistenti

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune, in modalità telematica, ai sensi del DPR n.160/2010, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione da codesta Amministrazione.

2. Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, ogni impresa deve inviare al SUAP una SCIA con i requisiti previsti dal regolamento e alla quale, oltre ai documenti sopra elencati, deve essere allegato il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività.

Art. 8 - Norme igienico-sanitarie

1. Agli effetti di quanto dispongono le norme vigenti in materia, è fatto obbligo a tutti coloro che svolgono attività disciplinate dal presente regolamento, di attenersi alle leggi e in particolare alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, per quanto riguarda le superfici minime e i requisiti igienico-sanitari dei locali, le caratteristiche delle attrezzature e delle suppellettili, i procedimenti tecnici utilizzati nell'esercizio dell'attività, con il divieto, in ogni caso, di erogare qualsiasi prestazione di carattere medico-curativo-sanitario.

2. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento spetta all'Azienda USL dell'Emilia-Romagna.

3. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi.

4. Sono tenuti nei locali sede dell'attività, tutti i titoli abilitativi variamente connessi all'esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti, il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso presso l'esercizio.

5. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

Art. 9 - Modalità di esercizio dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate:

a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione o le strutture turistico ricettive/ricreative;

b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi prescritti per lo svolgimento dell'attività, e fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono essere separati da quelli adibiti ad abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti;

c) nei casi in cui l'attività sia svolta secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) è consentita anche l'esecuzione di prestazioni di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale. La prestazione può essere eseguita esclusivamente da titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali;

d) nelle sedi in cui si svolgono manifestazioni inerenti la moda e lo spettacolo.

2. L'esercizio dell'attività di estetista svolto presso strutture ricettive, se rivolto ai soli alloggiati, ai sensi della DGR n.916/2007 non è soggetto alla presentazione della SCIA, in quanto già previsto nell'esercizio dell'attività ricettiva, ma è tuttavia soggetto al possesso dei requisiti professionali nonché al rispetto dell'articolo norme igienico sanitarie. Il nominativo del responsabile tecnico deve

essere comunicato preventivamente, da parte del titolare, al SUAP competente e la persona individuata deve essere sempre presente in fase di esecuzione dei trattamenti.

3. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

4. Una stessa impresa può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata sempre presente in fase di esecuzione dei trattamenti.

5. Una medesima impresa può esercitare più attività disciplinate dal presente Regolamento purché siano rispettate le norme in materia di requisiti professionali previsti per l'una e per l'altra e le altre norme previste dal presente Regolamento.

Art. 10 - Norme relative al subingresso

1. Costituisce subingresso il trasferimento di gestione o di proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare al SUAP la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art.5 della L. n.443/1985, nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatura ed estetica può continuare l'attività per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

4. In caso di subingresso senza modifica dei locali la SCIA dovrà contenere l'attestazione del subentrante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e delle attrezzature.⁴

⁴ *Comma introdotto con Delibera C.C. n. 65/22.12.2023*

**Art. 11 - Variazioni di forma giuridica, composizione societaria, ragione sociale,
responsabile tecnico e cessazione attività**

1. La variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, del responsabile tecnico devono essere comunicati al SUAP del Comune, in modalità telematica, ai sensi del DPR n.160/2010, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione da codesta Amministrazione.

2. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP del Comune entro 30 giorni dall'evento, in modalità telematica, ai sensi del DPR n.160/2010, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione da codesta Amministrazione.

Art. 12 - Disciplina dell'affitto di poltrona – cabina - postazione

1. I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale denominato "affitto di poltrona – cabina - postazione" sono:

- a) il titolare dell'esercizio in locali già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore, detto locatore;
- b) l'imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, che esercita in modo autonomo la propria attività, detto affittuario/conduuttore.

2. L'affitto di poltrona - cabina – postazione è ammesso unicamente per l'esercizio delle tipologie delle attività di cui al presente regolamento: acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing in forma d'impresa.

3. I soggetti coinvolti di cui al primo comma dovranno stipulare un contratto in forma scritta, in forma di atto pubblico o scrittura privata. Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere nel dettaglio:

- a) durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- b) la superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
- c) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona – cabina - postazione) che non potranno essere utilizzate nel contempo dall'affidante, indicate in apposita planimetria allegata;
- d) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona – cabina – postazione concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
- e) il rapporto economico tra le parti;
- f) il locatore deve garantire all'affittuario/conduuttore:
 - la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività;

- la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'affittuario/conduuttore, nonché circa la regolare effettuazione della relativa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa di settore;

g) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

4. L'affittuario/conduuttore deve essere in possesso dei requisiti professionali.

5. I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – locatore e affittuario/conduuttore – svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori, senza che tra gli stessi vi siano reali elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni con rilevanti poteri di coordinamento tra gli stessi.

6. È vietato affittare la poltrona – cabina – postazione a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività, comprensivi anche del possesso di partita IVA ed iscrizione alla Camera di commercio.

7. L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell'affitto di poltrona – cabina - postazione è soggetto a presentazione di una apposita SCIA da parte dell'affittuario/conduuttore, da presentare prima dell'evento, al SUAP del Comune, in modalità telematica, ai sensi del DPR n.160/2010, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale messa a disposizione da codesta Amministrazione.

8. Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (locatore-affittuario/conduuttore) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona – cabina - postazione", il locatore si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

9. È fatto obbligo per ogni imprenditore esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

10. Nel ribadire la responsabilità esclusiva del locatore sulle parti comuni, si precisa che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico-sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona – cabina - postazione, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi

saranno applicati esclusivamente a carico dell'affittuario/conducente in quanto responsabile della poltrona - cabina – postazione come da contratto stipulato.⁵

11. Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono l'attività di acconciatura, estetica, tatuaggio, piercing per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina/postazione. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina/postazione torna in capo al locatore che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina/postazione.

12. In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del locatore, decade il rapporto di affitto; pertanto, anche l'affittuario/conducente di poltrona/cabina/postazione è tenuto a presentare la relativa comunicazione di cessazione.

Art. 13 - Sospensione dell'attività

1. L'impresa che esercita l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing è tenuta a comunicare al Comune l'eventuale sospensione dell'attività.

2. La sospensione dell'attività non potrà superare i 12 mesi consecutivi, salvo proroga per comprovati casi di motivata necessità.

Art. 14 - Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono nella libera determinazione degli operatori.

2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale, ivi compresi gli eventuali periodi di sospensione.

3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera visibile all'attenzione della clientela. Nell'ambito dell'attività di tatuaggio la tariffa, nel caso in cui non sia realizzabile, è sostituibile dalla redazione di un preventivo.

4. E' data facoltà al titolare di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso al massimo per 30 minuti oltre l'orario indicato.

⁵ *Comma modificato con Delibera C.C. n. 65/22.12.2023*

Art. 15 - Vendita prodotti

1. Alle imprese che vendono o comunque cedono alla propria clientela shampoo o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs n.114/1998, e successive modificazioni, così come stabilito dall'art. 7 della L. n.1/1990 e dal comma 5 dell'art. 2 della L. n.174/2005.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 l'attività di vendita, ancorché secondaria rispetto a quella di servizio, è soggetta alle norme vigenti in materia di commercio, fermo restando che, ai sensi dell'art.28, comma 7, della Legge Regionale n. 15/2013, non costituisce "cambio di destinazione d'uso" l'utilizzo di una superficie non superiore al 30% di quella globalmente utilizzata e, comunque, non superiore a mq.30. ⁶

3. L'area occupata da scaffali, banchi ed espositori attrezzati per lo svolgimento delle attività di vendita di cui ai commi 1 o 2 non è conteggiata ai fini della determinazione della superficie minima richiesta per l'attività principale. ⁷

Art. 16 - Divieti

1. Le attività di cui al presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante, o con posteggio.

Art. 17 - Casi di divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' vietato proseguire l'attività nei seguenti casi:

- a) morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art.10, comma 3 del presente Regolamento;
- b) perdita da parte del titolare o del responsabile tecnico dei requisiti morali richiesti;
- c) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari, salvo che il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
- d) mancanza sopravvenuta del responsabile tecnico.
- e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

2. Se l'attività non è iniziata decorsi 60 giorni dal ricevimento della ricevuta rilasciata dal sistema telematico, la SCIA perde efficacia di diritto.

⁶ *Comma introdotto con Delibera C.C. n. 65/22.12.2023*

⁷ *Comma introdotto con Delibera C.C. n. 65/22.12.2023*

Art. 18 - Attività di controllo, diffida amministrativa e provvedimenti conformativi e interdittivi

1. Gli operatori di Polizia Locale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le attività.

Art. 19 - Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla L.R. n.21/1984 e dall'art.7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di cui al presente regolamento senza i requisiti professionali prescritti, è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria per importi non inferiori a €. 516 e non superiori a €. 2.582, secondo le procedure previste dalla L. n.689/1981 e successive modificazioni.

3. Nei confronti di chi esercita le suddette attività senza avere prodotto la SCIA è inflitta con le stesse procedure di cui al comma 2, la sanzione amministrativa da €. 516 a €. 1.033.

4. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, qualora non disciplinate da specifiche norme, sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €. 75 ad un massimo di €. 500 nei modi e nelle forme di cui alla L. n.689/1981.

5. Nei casi di particolare gravità e di recidiva, il Dirigente ha facoltà di ordinare, previa diffida, la sospensione temporanea dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 3 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione violata.

6. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Dirigente competente dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga i precedenti adottati dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.